

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PSC POC RUE PUT

COMUNE DI VERUCCHIO


PROVINCIA DI RIMINI



RUE

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Testi 01.5



Comune di Verucchio:

Sindaco:

Giorgio Pruccoli

Assessore Urbanistica:

Alex Urbinati

Segretario Comunale:

Dott. Alfonso Pisacane

Responsabile Area Tecnica:

Arch. Mauro Barocci

Progettisti:

Arch. Marco Zaoli
Progettista e
Coordinatore generale

Arch. Roberto Ricci
Analisi e classificazione del
patrimonio storico
del Capoluogo

Collaboratori:

Arch. Linda Fabbrini
Arch. Vera Fabbrini
Arch. Antaris Migani
Arch. Natascia Tassinari

Aspetti geologici:

GEOCOOP RIMINI
Dott. Geol. Maurizio Zaghini
Dott. Geol. Demetrio Bastianelli

ALLEGATO "E"
REGOLAMENTO DEL VERDE

Elaborato redatto il:
11/2010

Adottato con
Del. C.C. n.8
del 18.02.2010
e con Del. C.C. n.17
del 31.03.2010

Approvato
con Del. C.C. n. 80
del 15-12-2010

STESURA MODIFICATA A SEGUITO DI VARIANTE URBANISTICA ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DI C.C. n° 3 DEL 05/02/2014.

PREMESSA.....	6
Art. 1 - PRINCIPI E FINALITA'	6
Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	6
Art. 3 – VIGILANZA	7
CAPITOLO I - NORME SUL VERDE PUBBLICO.....	8
Art. 4 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.....	8
Art. 5 – ABBATTIMENTI.....	9
Art. 6 - POTATURE	10
Art. 7 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE.....	11
7.1 - Aree di pertinenza.....	11
7.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti	11
7.3 - Distanze dalle strade pubbliche	12
7.4 - Distanza dalle utenze aeree.....	12
7.5 - Distanza dalle utenze sotterranee.....	12
Art. 8 – DANNEGGIAMENTI	13
Art. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	13
Art. 10 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI.....	14
Art. 11 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI.....	15
11.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo.....	15
11.2 - Progettazione delle aree verdi	16
11.3 - Ristrutturazioni edilizie	17
Art. 12 - VERDE PER PARCHEGGI.....	17
Art. 13 - ALBERATE E FILARI STRADALI	17
13.1 - Viabilità urbana	17
13.2 - Viabilità extraurbana comunale.....	19
13.3 - Potature su alberate stradali	19
13.4 - Abbattimenti in alberate stradali.....	19
13.5 - Segnalazione di cantieri stradali.....	20
CAPITOLO II - NORME SUL VERDE PRIVATO.....	21
Art. 14 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA	21
Art. 15 - ABBATTIMENTI.....	21
Art. 16- POTATURE	22
Art. 17 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE.....	23

17.1 - Aree di pertinenza.....	23
17.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti	24
17.3 - Distanze dalle strade pubbliche	24
17.4 - Distanza dalle utenze aeree.....	24
17.5 - Distanza dalle utenze sotterranee.....	25
Art. 18 – DANNEGGIAMENTI	25
Art. 19 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	25
Art. 20 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI	26
Art. 21 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI	27
21.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo.....	27
21.2 - Progettazione delle aree verdi	27
21.3 - Ristrutturazioni edilizie	28
Art. 22 - VERDE PER PARCHEGGI.....	28
CAPITOLO III - DIFESA.....	30
Art. 23 - DIFESA FITOSANITARIA	30
23.1 - Monitoraggio dei parassiti	30
24.2 - Tipologie di intervento.....	32
24.3 - Impiego di prodotti fitosanitari	32
Art. 25 - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA	34
Art. 26 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA	36
CAPITOLO IV - ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI	37
Art. 27 - ALBERI DI PREGIO.....	37
27.1 - Individuazione degli alberi di pregio	37
27.2 - Obblighi per i proprietari.....	37
27.3 - Interventi sull'esistente.....	38
Art. 28 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE (Allegato E: Carta di Firenze)	38
Art. 30 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI	40
CAPITOLO V - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	41
Art. 31 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	41
Art. 32 - USO DEGLI SPAZI VERDI	41
Art. 33 - INTERVENTI VIETATI	42
Art. 34 - INTERVENTI PRESCRITTI	42

Art. 35 - INTERVENTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE E RICHIESTA D'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	43
CAPITOLO VI - ORTI URBANI	44
Art. 36 - NORME PER L'ASSEGNATARIO.....	44
Art. 37 - RESTRIZIONI E DIVIETI	44
CAPITOLO VII - NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI.....	45
Art. 39 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA ED AREE INCOLTE	45
Art. 40 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE	45
Art. 41 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE E DEGLI ARBUSTETI.....	45
Art. 42 - SALVAGUARDIA DEI MACERI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA.....	46
Art. 43 - SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA MINORI	46
Art. 44 - AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE MINERALI O TERMALI.....	46
CAPITOLO VIII - SANZIONI E NORME FINANZIARIE	47
Art. 45 - SANZIONI.....	47
Art. 46 - NORME FINANZIARIE	47
Art. 47 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	47
BIBLIOGRAFIA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ELENCO ALLEGATI	1
ALLEGATO A - Abbatimenti - Metodologie per la stima del valore ornamentale del verde	48
ALLEGATO B – Protezione alberi nei cantieri	50
ALLEGATO C – Specie arboree ed arbustive utilizzabili.....	56
ALLEGATO D - Linee di intervento per i principali parassiti.....	57
ALLEGATO E - Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze"	60

PREMESSA

Art. 1 - PRINCIPI E FINALITA'

1 - La vegetazione rappresenta la componente fondamentale del paesaggio il cui valore e importanza sono tutelati dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo n°42 del 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Il Comune di Verucchio riconosce al verde un ruolo fondamentale a livello: ambientale, climatico, ecologico, paesaggistico, di sicurezza del territorio, igienico (grazie alle sue funzioni di depurazione delle acque, dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica), di rifugio per animali e base imprescindibile per la preservazione della varietà biologica, ma anche un ruolo urbanistico e sociale, economico, psicologico, estetico, educativo, ricreativo, storico culturale e decorativo.

2 - Attraverso il seguente Regolamento, l'obiettivo che il comune di Verucchio si prefigge è quello di tutelare e riqualificare il patrimonio vegetale, inteso come importante risorsa compresa all'interno del suo territorio, di carattere sia pubblico che privato, definendo modalità di impianto, manutenzione, gestione e difesa delle aree verdi, pubbliche e private, comprendendo anche quelle agricole non interessate da colture, indicando criteri di progettazione delle nuove aree, e di tutela di parchi e giardini pubblici e, più in generale, delle aree di pregio.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela e gestione:

- delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati,
- delle aree di pregio ambientale (aree boschive e forestali, siepi, macchie) poste al di fuori dell'ambito territoriale sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923 all'interno del quale, con la sola esclusione del perimetro del territorio urbanizzato, si applicano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81;
- degli elementi naturali del paesaggio quali siepi e filari posti al di fuori dell'ambito territoriale sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923 all'interno del quale, con la sola esclusione del perimetro del territorio urbanizzato, si applicano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81;
- degli esemplari arborei, degli specchi d'acqua e della vegetazione presente lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni, posti al di fuori dell'ambito territoriale sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923 all'interno del quale, con la sola esclusione del perimetro del territorio urbanizzato, si applicano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81;
- delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni posti al di fuori dell'ambito territoriale sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923 all'interno del quale, con la sola esclusione del perimetro del territorio urbanizzato, si applicano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81;

2 - Non sono pertanto soggetti al presente regolamento le aree e gli interventi relativi a coltivazioni agricole quali alberi da frutta e coltivazioni per l'arboricoltura da legno, orti botanici, impianti per la produzione di alberi di natale, vivai e specchi d'acqua utilizzati per la piscicoltura e pesca sportiva e le aree forestali ed agricole poste all'interno del perimetro

sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi del 3267 del 30.12.1923, con la sola esclusione di quelle ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, dove si applicano le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81.

3 - Il Regolamento inoltre disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici presenti nel territorio del Comune di Verucchio, quali:

- parchi e giardini comunali (naturali, agrari, urbani),
- aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici),
- aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco,
- verde di arredo e stradale (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

4 - Il presente Regolamento stabilisce inoltre specifiche norme per la manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo, ad integrazione degli strumenti urbanistici vigenti ovvero in fase di elaborazione, attuando la legge nazionale e regionale¹, integrando il Regolamento Urbanistico ed Edilizio di cui costituisce parte normativa relativa alla materia in oggetto.

Le disposizioni relative al verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni ai soggetti gestori dei servizi, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi.

Art. 3 – VIGILANZA

1 - La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Verucchio, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria **con particolare riferimento al Corpo Forestale dello Stato**, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile nonché agli Agenti Giurati Volontari addetti alla vigilanza sulla caccia e sulla pesca e agli Agenti Giurati Volontari, secondo le varie discipline di riferimento.

2 - Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

¹ Legge n. 1150/1942, art. 33, n. 11; Legge Regionale n. 20/2000

CAPITOLO I - NORME SUL VERDE PUBBLICO

La cura del Verde Pubblico costituisce Servizio Pubblico ai sensi del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) Art. 112.

Nel capitolo seguente verranno enunciate le disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico presente nel territorio comunale, indipendentemente dalla proprietà che può essere sia diretta dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (Ditte esterne, Aziende speciali) su loro mandato.

Art. 4 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1 - Il verde pubblico comunale è costituito in generale da:

- aree facenti parte del Demanio Comunale adibite a parchi e verde per standard urbanistici; sono aree indisponibili, inalienabili e soggette a vincolo di destinazione, sulle quali possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni con carattere di temporaneità;
- verde di pertinenza della viabilità e dei parcheggi pubblici, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi e dei Cimiteri.

La fruizione di tali aree è pubblica e può essere limitata o regolamentata solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio.

Più dettagliatamente le aree verdi pubbliche sono identificate come:

- Parchi e Percorsi a valenza Territoriale;
- Parchi Urbani;
- Giardini di quartiere o di insediamento;
- Giardini e cortili scolastici;
- Giardini e cortili di fabbricati pubblici o di uso pubblico;
- Verde Cimiteriale;
- Verde di impianti sportivi;
- Aiuole di grandi dimensioni;
- Verde stradale (piccole aiuole spartitraffico, marciapiedi alberati, ecc.).

2 - Si definiscono Componenti delle aree verdi:

- manti erbosi e piante erbacee;
- arbusti;
- alberi;
- impianti;
- arredi;
- giochi;
- cartellonistica;
- viabilità.

3- Il Regolamento individua le Classi di Grandezza del verde sulla base dell'altezza delle piante a maturità:

- a) 1° grandezza >18m
- b) 2° grandezza 12-18m
- c) 3° grandezza < 12m

4 - Sul territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque che per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- b) gli alberi aventi circonferenza **diametro** del fusto, misurata a cm 100 di altezza dal colletto, superiore a cm 20 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm 25 per le specie di terza grandezza;

- c) le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza **il diametro** di cm 20;
- d) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui al precedente punto;
- e) gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale con apposito provvedimento motivato abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (vedi alberi di pregio art. 27, Capitolo IV).

5 - Assoggettare esemplari arborei a regime particolare di tutela, ai sensi del comma 4, lettera e), implica l'attuazione di idonee azione per il mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché di misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui viene affidata la tutela delle piante protette.

Art. 5 – ABBATTIMENTI

1 - L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso **o morte**, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo.

Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica per persone e cose, pericolo per la viabilità o per piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente.

2 - Tutti gli interventi sul patrimonio verde pubblico sono eseguiti dai Soggetti Gestori incaricati dall'Amministrazione Comunale o dagli altri Enti Pubblici proprietari.

3 - Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente dell'Ufficio competente, corredata da appropriata documentazione necessaria per definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

4 - I soggetti privati possono richiedere interventi sul verde pubblico per danni alla proprietà privata, per motivi di pubblica o privata incolumità, per morienza o particolare degrado o per motivi di interesse privato, direttamente ai Soggetti Gestori. Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro che l'Amministrazione Comunale provvederà a fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con eventuali prescrizioni a cui attenersi. Qualora le richieste dell'abbattimento appaiano dubbie il tecnico comunale può richiedere all'interessato una perizia da parte di un tecnico abilitato: tale richiesta interrompe il termine suddetto di 30 giorni. Qualora non sussistano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro sarà ovviamente negativo, e corredato con la descrizione dell'esplicita motivazione.

5 - Gli abbattimenti di alberi pubblici, anche quando di iniziativa dei Soggetti Gestori, dovranno essere comunicati al Servizio competente mediante appositi moduli e dovranno essere documentati e giustificati su apposito modulo, compilato a cura dell'ufficio competente.

6 - Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

7 - L'autorizzazione per l'abbattimento dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) tempi e modalità di abbattimento;
- b) tempi, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, etc.) in caso di reimpianto;
- c) calcolo e modalità di pagamento dell'eventuale indennizzo.

8 - Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nell'autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.

9 - I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, **al di fuori dei casi comprovati di stretta necessità di cui al comma 1**, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia riportata nell'Allegato A. Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

10 - Ad eccezione di casi particolari che dovranno essere adeguatamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Art. 6 - POTATURE

1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di eccezionalità e andrà effettuata esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria **e di riequilibrio del vigore vegetativo anche in funzione di particolari contesti urbanistici**, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

2 - Gli interventi di capitozzatura (tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 10) sono **di norma** vietati. Previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità e interventi su tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria debitamente documentati.

3 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm10 (circonferenza minore di cm 30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (vedi articolo precedente).

4 - Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, **ovvero gli esemplari deperienti necessitanti di interventi di stimolo alla ripresa vegetativa (tagli di ritorno)** purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

5 - L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni come previsto dall' art. 45.

6 - Gli interventi andranno preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:

- per le specie decidue nel periodo autunno inverno (indicativamente 1 novembre - 15 marzo);
- per le specie sempreverdi, nei periodi di riposo vegetativo e in estate (indicativamente 15 dicembre - 15 febbraio, 1 luglio - 31 agosto);
- per interventi su branche morte tutto l'anno.

7 - I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano difficile la visione di segnali stradali, quando invadano i marciapiedi o quando, su segnalazione dell'Ufficio Ambiente, compromettano la stabilità di linee aeree pubbliche.

Art. 7 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

7.1 - Aree di pertinenza

1 - Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- per piante con diametro del tronco > a 1,00 m m 10 di raggio
- per piante con diametro del tronco da 0,50 m a 1,00 m m 8 di raggio
- per piante con diametro del tronco da 0,21 m a 0,49 m m 5 di raggio

2 - Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili a condizione che:

- sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:
 - per piante di terza grandezza (altezza < 12m) mq 4
 - per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) mq 6
 - per piante di prima grandezza (altezza >18m); mq10
- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da considerarsi non edificabili.

3 - Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli articoli 12 e 13 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4 - In casi eccezionali, e su validi e documentati motivi, l'Ufficio Ambiente o il Funzionario Responsabile del verde potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo garantendo comunque la salvaguardia dell'apparato radicale o in alternativa il trapianto delle alberature qualora, attraverso una perizia di un tecnico abilitato, vengano dimostrate le garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

7.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti

1 - Per le distanze dai confini, oltre a quanto indicato dal Codice Civile, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 13 del presente Capitolo:

- piante di terza grandezza (che a maturità possono raggiungere altezza < 12m) m 2
- piante di seconda grandezza (che a maturità possono raggiungere altezza altezza 12-18m) m 4
- piante di prima grandezza (che a maturità possono raggiungere altezza altezza >18m) m 6

2 - Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che a maturità consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita al capitolo precedente, nell'ambito della proprietà.

7.3 - Distanze dalle strade pubbliche

1 - Per le ristrutturazione di giardini pubblici in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di m. 2,00, non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio.

2 - Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione dello stesso e dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo. Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente Regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. A tal fine ~~dovrà essere presentata all'ufficio competente~~ potrà richiedere apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricolturali alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

3 - In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.

7.4 - Distanza dalle utenze aeree

1 - Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06 e successive modificazioni, in conformità allo stesso articolo dovranno essere rispettate le distanze minime di impianto previste: raggio di cm 30 attorno al cavo.

2 - Inoltre, oltre al rispetto della L. R. n° 30/2000, della Direttiva CEM e degli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboscamento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato. Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento.

7.5 - Distanza dalle utenze sotterranee

1 - Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le distanze minime indicate dal Regolamento per singolo albero, in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'	DISTANZA MINIMA
1° grandezza	(che a maturità possono raggiungere) altezza >18m)	> m 4
2° grandezza	(che a maturità possono raggiungere) altezza 12-18m)	> m 3
3° grandezza	(che a maturità possono raggiungere) altezza < 12m)	> m 2

2 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare le distanze indicate. Nel caso in cui mancasse lo spazio è previsto l'utilizzo di passacavi e precauzioni al fine di non danneggiare le radici degli alberi.

3 - Per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale. Inoltre sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e la planimetria agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

Art. 8 – DANNEGGIAMENTI

1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap. I, art. 5).

2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

3 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata si veda Cap. I, art. 7.5 comma 2 e 3. Si precisa inoltre, a tal riguardo, che il Comune si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbusti di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia. Per la salvaguardia della pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle indicate, per arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica della pianta, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto alle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingi tubo, ecc.). Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa).

4 - L' esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45. Fanno eccezione i danni da incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Art. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 8, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 8. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

3 - Nelle aree di pertinenza della alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche.

4 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere

adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

5 - Per la difesa contro i danni meccanici accidentali ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse.

6 - Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

7 - Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

8 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

9 - L' esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45.

Art. 10 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

1 - Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

2 - La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio: a tal riguardo si faccia riferimento all'allegato C, che contiene le specie arboree ed arbustive utilizzabili.

3 - Nelle zone interne ed esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è vietato l'utilizzo di specie non presenti nell'allegato C, ad eccezione dei casi in cui (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) la scelta venga esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici.

4 - I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico – ambientali.

5 - La scelta delle specie dipenderà anche dal tipo di intervento che si andrà ad operare:

a) Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema.

b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti appartenenti dell'allegato C nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali.

c) Verde urbano

In ambito urbano, le condizioni ambientali sono completamente differenti rispetto allo scenario extraurbano. L'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. E' quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali fermo restando però l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate).

d) Impianti vietati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è vietato l'impianto di quelle specie ritenute infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presenti sul territorio comunale.

6 – Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevati e trapiantati in vivaio. **In caso di sostituzione di piante giudicate di particolare pregio o dimensione l'ufficio competente potrà prescrivere il trapianto di esemplari aventi** ~~ed avere~~ un'altezza minima di 4 metri ed un diametro, a 100 cm di altezza, non inferiore a 6 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro **della chioma** non inferiore a cm 24. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

7 - Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

8 - Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.

9 - Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine dei comuni dell'entroterra della Provincia di Rimini, appartenente alla Valmarecchia, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità certificata o munito di passaporto, se richiesto per la specie, che, **per casi di particolare rilevanza paesaggistica, dovrà avere** ~~avente~~ circonferenza non inferiore a cm 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm 10-15 per quelle di terza grandezza. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 poste in contenitore.

10 - Deroghe ai parametri indicati nel presente articolo sono consentite se previste nell'ambito di soluzioni progettuali agronomicamente e funzionalmente motivate da parte di tecnici esperti del settore **(ad esempio: utilizzo di piante di giovane età maggiormente idonee a superare la crisi da trapianto o da nuovo impianto in aree in cui risulta difficile reperire risorse idriche sufficienti a garantire il fabbisogno di umidità nella stagione siccitosa)**.

Art. 11 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

11.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

1 - Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

2 - Gli standard di tale superficie sono fissati dalle norme del PSC e del RUE. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- *nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:*

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

- *nelle zone produttive:*

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

3 - Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base delle seguenti indicazioni:

Prima grandezza - raggio superiore a 6 metri;

Seconda grandezza - raggio da 3 a 6 metri;

Terza grandezza - raggio fino a 3 metri.

11.2 - Progettazione delle aree verdi

1 - I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di verde di standard da cedere, e i progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo² dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

2 - Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- analisi sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto corredato di planimetria e documentazione fotografica);

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;

- elaborati di progetto in scala opportuna (<1:500), che illustrino le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;

- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde;

- piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

² Sono intese: nuove concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali.

11.3 - Ristrutturazioni edilizie

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte, la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra.

Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (uso di piante rampicanti) debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici.

Art. 12 - VERDE PER PARCHEGGI

1 - Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

2 - Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RAGGIO MINIMO CORRISPONDENTE

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a) 1° grandezza (altezza >18m) | mq 8 e raggio m 1,6 |
| b) 2° grandezza (altezza 12-18m) | mq 3,5 e raggio m 1,0 |
| c) 3° grandezza (altezza < 12m) | mq 2 e raggio m 0,80. |

3 - Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

4 - Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

5 - La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

6 - Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

7 - La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

8 - In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Art. 13 - ALBERATE E FILARI STRADALI

13.1 - Viabilità urbana

1 - Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa che ne costituisca una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

2 - Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

3 - In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 5 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

4 - In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 7 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5 nessuna alberatura, solo arbusti;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3 alberi di terza grandezza;
- c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4 alberi di seconda grandezza;
- d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4 alberi di prima grandezza.

5 - Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.

Sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE

- a) 1° grandezza (altezza >18m) mq 8 raggio m 1,6
- b) 2° grandezza (altezza 12-18m) mq 3,5 raggio m 1,0
- c) 3° grandezza (altezza < 12m) mq 2 raggio m 0,80

6 - Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

7 - Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

8 - Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

9 - Sugli incroci di strade urbane, con o senza marciapiede, dovrà essere salvaguardata la sicurezza della circolazione mantenendo libera da alberature una zona prossima all'incrocio tale da non ostacolare la visibilità dello stesso.

10 - Oltre alla documentazione prevista all'art. 11, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente. Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

11 - La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni: sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

12 - A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI	SPECIE	ANNI
Acero spp	40-70	Pino domestico	80-100
Bagolaro	80-90	Pioppo spp	40-60
Carpino	50-70	Platano	100-120
Frassino spp	60-80	Quercia spp.	80-100

Ippocastano	70-80	Robinia spp.	40-50
Liriodendron	60-80	Sofora	50-70
Olmo	80-100	Tiglio spp	80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

13.2 - Viabilità extraurbana comunale

1 - Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada³ e dal Regolamento di Attuazione⁴ dello stesso.

2 - Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, arboricolturali alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

13.3 - Potature su alberate stradali

1 - Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato nel presente Capitolo, art. 6.

2 - Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

3 - Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato.

13.4 - Abbattimenti in alberate stradali

1 - Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 5 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

2 - Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero **ovvero siano state allevate allo scopo idonee piante da seme nate in loco e da utilizzare con finalità di sostituzione.**

3 - Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

4 - In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

5 - Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e

³ art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18

⁴ art. 26 par. 6, 7, 8

la sostituzione con un nuovo impianto. E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.

6 - Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

13.5 - Segnalazione di cantieri stradali

1 - E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno agli alberi.

2 - Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 9 del presente Capitolo.

CAPITOLO II - NORME SUL VERDE PRIVATO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione del verde privato esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati delle aree urbane non edificate e non interessate da coltivazioni.

Per le operazioni colturali di particolare complessità, prime tra tutte la potatura e la difesa fitosanitaria, nonché la progettazione di verde da cedere all'Ente pubblico, la progettazione di giardini privati, gli interventi su aree scoperte soggette a tutela paesaggistica, alberi monumentali, giardini storici, si consiglia l'intervento di un tecnico specializzato che risponderà, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 14 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1 - Al fine della tutela del patrimonio verde, in tutte le aree di verde privato, gli interventi sul verde sono regolamentati dagli articoli a seguire. In particolare devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi ~~circonferenza~~ **di diametro** del fusto, misurato **a** cm 100 di altezza dal colletto, superiore a cm 20 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm 25 per le specie di terza grandezza;

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

- a) 1° grandezza >18m
 - b) 2° grandezza 12-18m
 - c) 3° grandezza < 12m
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza il diametro di cm 20.

Art. 15 - ABBATTIMENTI

1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda in carta legale indirizzata al Dirigente dell'ufficio competente. La domanda deve essere corredata da documentazione fotografica o da tutto ciò che risulti necessario per definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato. Solo per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice agli uffici comunali competenti, corredata da documentazione fotografica. Il Comune esprimerà un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. In assenza di comunicazioni da parte del Comune, entro il termine previsto, si potrà procedere all'abbattimento.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica. Qualora le cause di pubblica incolumità non siano state accertate d'ufficio dagli Enti preposti, la comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione di pericolosità, asseverata da un tecnico esperto del settore, che ne assume la responsabilità.

Sono altresì escluse da tali norme il taglio e il governo di aree forestali, meglio definite all'art. 1 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, situate all'interno del perimetro sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30.12.1923, con la sola esclusione di quelle ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, dove si applicano le suddette Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81, nonché le piante da frutto non coltivate

in forma specializzata (come ad esempio piante isolate site nel giardino di casa), stante il loro ciclo vitale molto breve, alle quali non viene riconosciuto un effettivo valore paesaggistico e ambientale, fatte salve le specie opportunamente indicate nella cartografia del RUE.

2 - Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico-culturale.

3 - Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato C, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente, per casi di particolare rilevanza paesaggistica, circonferenza minima non inferiore a:

cm 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza;

cm 10-15 per quelle di terza grandezza.

In alternativa al trapianto prescritto, è data facoltà di allevare allo scopo idonee piante da seme nate in loco e da utilizzare con finalità di sostituzione.

Deroghe ai parametri indicati nel presente articolo sono consentite se previste nell'ambito di soluzioni progettuali agronomicamente e funzionalmente motivate da parte di tecnici esperti del settore (ad esempio: utilizzo di piante di giovane età maggiormente idonee a superare la crisi da trapianto o da nuovo impianto in aree in cui risulta difficile reperire risorse idriche sufficienti a garantire il fabbisogno di umidità nella stagione secca).

Se ciò non è possibile, il richiedente è tenuto a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia illustrata nell'Allegato A.

Quando non ricorrano i casi particolari di cui al comma 1 dell'art 5, nel caso il privato richieda ed ottenga l'abbattimento di un albero di proprietà pubblica è tenuto a versare tale importo in ogni caso. Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

4 - Fatti salvi casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Art. 16- POTATURE

1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di eccezionalità e andrà effettuata esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria e di riequilibrio del vigore vegetativo anche in funzione di particolari contesti urbanistici, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

2 - Gli interventi di capitozzatura (tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 10) sono di norma vietati. Previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità e interventi su tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria debitamente documentati.

3 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm10 (circonferenza minore di cm 30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi. Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (vedi capitolo precedente).

4 - Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, ovvero gli esemplari deperienti necessitanti di interventi di stimolo alla ripresa vegetativa (tagli di ritorno) purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.





Fig.1 Esempi di errati interventi di potatura (capitozzatura)

Fig.2 Esempi di tagli corretti e scorretti

Art. 17 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

17.1 - Aree di pertinenza

1 - Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- per piante con diametro del tronco > a 1,00 m m 10 di raggio
- per piante con diametro del tronco da 0,50 m a 1,00 m m 8 di raggio
- per piante con diametro del tronco da 0,21 m a 0,49 m m 5 di raggio

2 - Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili a condizione che:

- sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	mq 4
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	mq 6

- per piante di prima grandezza (altezza >18m); mq10
- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da considerarsi non edificabili, non potranno pertanto essere interessate da pavimentazioni non permeabili.

3 - Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti in aree adibite a parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, si rimanda all'art. 22 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi

17.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti

1 - Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile, salvo patti contrari fra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature, come definita al capitolo precedente, nell'ambito della proprietà.

17.3 - Distanze dalle strade pubbliche

1 - In ambito urbano, per le ristrutturazione di giardini pubblici in corrispondenza di incroci di strade prive di marciapiede, non potranno essere messi a dimora alberi, arbusti o siepi che siano di impedimento alla visibilità dell'incrocio all'interno del triangolo definito dai confini di proprietà con lato di m 2,00.

2 - Per quanto riguarda l'ambito extraurbano si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di Attuazione dello stesso e dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo. Qualora tale citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, ad opera o su richiesta dell'Ente proprietario della strada, che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arborecolari alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

3 - In ogni caso, per gli impianti esistenti, l'Ente proprietario della strada, potrà comunque chiedere, per motivi di sicurezza della circolazione, l'eliminazione di qualsiasi ostacolo vegetale che sia di impedimento alla visibilità senza obbligo di compensazione.

17.4 - Distanza dalle utenze aeree

1 - Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06 e successive modificazioni, in conformità allo stesso articolo dovranno essere rispettate le distanze minime di impianto previste: raggio di cm 30 attorno al cavo.

2 - Inoltre, oltre al rispetto dalla L. R. n° 30/2000, dalla Direttiva CEM e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboscamento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno

essere realizzati con conduttori di tipo isolato. Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento.

17.5 - Distanza dalle utenze sotterranee

1 - Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le distanze minime indicate dal Regolamento per singolo albero, indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA MINIMA

- 1° grandezza (altezza >18m) > m 4
- 2° grandezza (altezza 12-18m) > m 3
- 3° grandezza (altezza < 12m) > m 2

2 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare le distanze indicate, in caso in cui mancasse lo spazio utilizzare passacavi e precauzioni al fine di non danneggiare le radici degli alberi.

3 - Per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale. Inoltre sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e la planimetria agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell' inizio dei lavori, in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

Art. 18 – DANNEGGIAMENTI

1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (Cap. I, art. 5).

2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature;
- materiale di qualsiasi tipo alle piante ed alle alberature.

3 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata si veda Cap. I, art. 17.5 comma 2 e 3.

Art. 19 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 e dall' art. 5, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 18. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

3 - Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo depositi o versamento di oli minerali, acidi basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidante del suolo o fitotossiche.

4 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

5 - Per la difesa contro i danni meccanici accidentali ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B).

Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse.

6 - Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

7 - Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

8 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

9 - L' esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45.

Art. 20 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

1 - Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in Allegato (allegato C).

Nelle zone interne ed esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole è vietato l'utilizzo di specie non presenti nell'Allegato C, ad eccezione dei casi in cui (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici.

2 - Dimensioni all'impianto

Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine dei comuni dell'entroterra della Provincia di Rimini, appartenente alla Valmarecchia, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità certificata o munito di passaporto, se richiesto per la specie, che, **per casi di particolare rilevanza paesaggistica, dovrà avere** avente circonferenza non inferiore a cm 20-22 per le specie di prima e seconda grandezza e cm 10-15 per quelle di terza grandezza.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 poste in contenitore.

3 - Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le distanze rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, indicate all'articolo 17 del presente Capitolo.

4 - Deroghe ai parametri indicati nel presente articolo sono consentite se previste nell'ambito di soluzioni progettuali agronomicamente e funzionalmente motivate da parte di tecnici esperti del settore (ad esempio: utilizzo di piante di giovane età maggiormente idonee a superare la crisi da trapianto o da nuovo impianto in aree in cui risulta difficile reperire risorse idriche sufficienti a garantire il fabbisogno di umidità nella stagione siccitosa) .

Art. 21 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

21.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle norme del PSC e del RUE. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

- *nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:*

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

- *nelle zone produttive:*

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).

In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

3 - Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base delle seguenti indicazioni:

Prima grandezza - raggio superiore a 6 metri;

Seconda grandezza - raggio da 3 a 6 metri;

Terza grandezza - raggio fino a 3 metri.

Qualora per documentata impossibilità, negli interventi di cui al presente articolo, non sia possibile reperire tali percentuali, il concessionario corrisponderà al Comune un indennizzo pari al prezzo d'esproprio aumentato del costo di realizzazione per una percentuale di superficie mancante non superiore al 90%.

Il rimanente 10% della superficie mancante dovrà comunque essere previsto ricorrendo alla progettazione di verde pensile e/o verticale.

21.2 - Progettazione delle aree verdi

I progetti per la realizzazione o per la ristrutturazione di aree verdi pubbliche o di verde di Standard da cedere e i progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a

strumento urbanistico attuativo⁵ dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- analisi sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto corredato di planimetria e documentazione fotografica);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto in scala opportuna (<1:500), che illustrino le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde;
- piano di tutela del verde esistente.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

21.3 - Ristrutturazioni edilizie

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte, la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra.

Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile e/o verde verticale (uso di piante rampicanti) debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici.

Art. 22 - VERDE PER PARCHEGGI

1 - Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

2 - Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RAGGIO MINIMO CORRISPONDENTE

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a) 1° grandezza (altezza >18m) | mq 8 e raggio m 1,6 |
| b) 2° grandezza (altezza 12-18m) | mq 3,5 e raggio m 1,0 |
| c) 3° grandezza (altezza < 12m) | mq 2 e raggio m 0,80. |

3 - Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

4 - Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.

⁵ Sono intese: nuove concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di ex colonie marine, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali.

5 - La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

6 - Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

7 - La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

8 - In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

CAPITOLO III - DIFESA

Art. 23 - DIFESA FITOSANITARIA

1 - Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Come metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

2 - Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l'applicazione dell' art. 500 del Codice Penale in tema di diffusione della malattia delle piante e degli animali, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario od utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell' ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

3 - Per la loro particolare pericolosità è obbligatoria la lotta alle seguenti malattie:

- a) Processionaria del Pino (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
- b) Infanzia americana;
- c) Cancro colorato del platano (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
- d) Colpo di fuoco batterico (D.M 10.9.1999, n. 356).

4 - L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata all'Osservatorio Fitopatologico Regionale ed al Comune di Verucchio.

Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti regole:

- a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
- b) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per tali interventi è quello autunno-invernale, prima della ripresa vegetativa.

5 - Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodologia d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

23.1 - Monitoraggio dei parassiti

1 - In generale, al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti regole:

- a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
- b) in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili;
- c) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per tali interventi è quello autunno-invernale, prima della ripresa vegetativa;
- d) effettuare frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:
- *Afidi e Psille*. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crispidi, Sirfidi e Antocoridi).
 - *Cocciniglie*. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:
 - durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi dei sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);
 - durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
 - *Metcalfa (Metcalfa pruinosa)*. A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
 - *Lepidotteri defogliatori*. I controlli hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
 - *Ifantria americana (Hyphantria cunea)*. I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.
 - *Limantria (Lymantria dispar)*. I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.
 - *Processionaria del pino, Traumatocampa = (Thaumetopoea) pityocampa*. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.
 - *Cameraria dell'Ippocastano (Cameraria ohridella)*. E' consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate nella parte bassa della chioma all'inizio della primavera (fine marzo - inizio aprile). A partire da aprile - maggio va accertata la presenza delle mine larvali, facilmente riconoscibili osservando le foglie in controluce.
 - *Lepidotteri xilofagi: Rodilegno rosso (Cossus cossus), Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina)*. Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente gli erogatori. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.
 - *Coleotteri xilofagi*. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un

centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.

- *Ragnetto rosso (Tetranychus urticae)*. I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.

- *Cancro colorato del platano*. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.

- *Cancri corticali e rameali*. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.

- *Oidio o mal bianco*. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

2 - Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

24.2 - Tipologie di intervento

1 - Le principali tipologie di intervento per i principali parassiti sono illustrate nell'Allegato D del presente Regolamento.

24.3 - Impiego di prodotti fitosanitari

1 - In caso di inefficacia delle tecniche di lotta agronomica e biologica dovranno essere utilizzati i principi attivi riportati nel presente Regolamento, scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale. E' stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M 6/3/1978; D.M31/8/1979; D.M 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.

2 - In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare quelli riportati nella tabella sotto riportate.

PRODOTTI UTILIZZABILI PER TRATTAMENTI ALLA CHIOMA

Principio attivo	Tipologia	Classe di tossicità	Selettività							Note	
			CocchineLLidi	Antocoridi	Crisopidi	Sirfidi	Braconidi	Fitoseidi	Bombi		
<i>Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki</i>	Insetticida microbiologico	NC	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Colpisce anche le larve di farfalle diurne
Piretro	Insetticida naturale	NC, Xi	☹	☹	☹	☹	--	☹	☹	Degrada rapidamente nell'ambiente, pertanto la tossicità nei confronti degli organismi utili è limitata nel tempo. Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o Nc	
Oli bianchi estivi	Oli minerali	NC, Xi	☺	---	☺	---	---	---	☺		
Azadiractina (Neem)	Insetticida naturale	NC	---	☺	---	---	☺	☺	☺		
Pirimicarb	Carbammato	Xi, NC	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o NC	
Prodotti rameici	Fungicida	Xn, Xi NC	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o NC	
Zolfo	Fungicida	NC	☹	☺	☹	---	☹	☹	☺		

☺ = innocuo, ☹ = parzialmente tossico, ☹ = tossico.

Fonte: Regolamento del verde – pubblico e privato – per i comuni della costa Emiliano-Romagnola
Capitolo 3 : Difesa fitosanitaria

INSETTICIDI UTILIZZABILI PER TRATTAMENTI LOCALIZZATI

Principio attivo	Tipologia	Classe di tossicità	Campo di impiego	Note
Acephate	Fosfororganico	Xn	Trattamenti endoterapici	I trattamenti endoterapici evitano effetti nocivi per l'uomo e gli organismi utili.
Imidacloprid	Cloronicotinile	NC	Trattamenti endoterapici	I trattamenti endoterapici evitano effetti nocivi per gli organismi utili
Propoxur + Cyflutrin	Carbammato Piretroide	NC	Trattamenti localizzati sugli organi legnosi	Il prodotto è commercializzato in bombolette. Tale impiego evita effetti nocivi per l'uomo e gli organismi utili.

Fonte: Regolamento del verde – pubblico e privato – per i comuni della costa Emiliano-Romagnola
Capitolo 3 : Difesa fitosanitaria

3 - Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

4 - E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

5 - E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

6 - Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite. Qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

Art. 25 - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA

1 - Nel rispetto delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria.

- *D.M 17 aprile 1998 : "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*"*

Abbattimenti delle piante infette: vanno effettuati preferibilmente nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile, motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori,

bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con calce viva o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con calce viva.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con fungicidi a base di tiofanato metile, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%. Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

Le potature e qualunque intervento effettuato in prossimità di platani (es. cantieri stradali) devono essere autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale. I moduli per la richiesta di autorizzazione sono scaricabili dal sito www.regione.emilia-romagna.it/fitosanitar

- *D.M 10 settembre 1999: "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica"*

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati. E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

- *D.M 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*"*

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

- *D.M 22 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)"*

Eventuali focolai e casi sospetti devono essere prontamente segnalati al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

- *Decisione della Comunità Europea 2001/218/CE recante misure fitosanitarie di urgenza per impedire la diffusione dell'organismo di quarantena Bursaphelenchus xylophilus (PWN) - Nematode del legno di pino*

Segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza sul territorio di piante di pino deperite o morte da non più di 6 mesi, che presentano nel tronco fori determinati da insetti xilofagi.

Art. 26 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

1 - Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

2 - Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

3 - Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n.1469 del 7 settembre 1998.

4 - In aree private ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici (diserbanti).

5 - Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per i problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

CAPITOLO IV - ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI

Art. 27 - ALBERI DI PREGIO

27.1 - Individuazione degli alberi di pregio

1. Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela sulla base di quanto prescritto dal presente Capitolo.
2. Il Comune di Verucchio promuove la tutela di particolari esemplari arborei ed arbustivi individuati come "alberi di pregio".
3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune di Verucchio, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'art. 6 della predetta legge e riportati in tabella:

FRAZIONE	LOCALITA'	GENERE	SPECIE	
Villa Verucchio	Convento Franciscano	Cupressus	Sempervirens	Esemplari singoli
Villa Verucchio	Cimitero	Quercus	Pubescens	Esemplari singoli
Ponte Verucchio		Quercus	Pubescens	Esemplari singoli
Villa Verucchio	Convento Franciscano	Cupressus	Sempervirens	Esemplari in gruppo o filari

Fonte: *Alberi monumentali dell'Emilia Romagna, Censimenti e tutela*, Regione Emilia Romagna, Istituto Beni Culturali. Dati riferiti al censimento del 1991.

4. Gli alberi di pregio sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale (o del Consiglio Comunale). L'individuazione come albero di pregio viene notificata ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Nei successivi 30 giorni la Giunta Comunale (o il Consiglio Comunale) assume le determinazioni definitive. Gli alberi di pregio sono soggetti alla particolare tutela dettata dalle norme vigenti.

27.2 - Obblighi per i proprietari

- 1 - E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.
- 2 - Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.
- 3 - Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
- 4 - Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei secchi e a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone.
- 5 - In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 45; resta ferma per il Comune la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

6 - Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici provinciali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale.

27. 3 - Interventi sull'esistente

1 - Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

2 - Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

3 - Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Art. 28 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE (Allegato E: Carta di Firenze)

1 - Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

2 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti. Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

3 - Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dall'articolo 10 e 11 del Capitolo I e dall'articolo 20 e 21 del Capitolo II del presente Regolamento.

4 - L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

Art 29 - CRITERI PER GLI INTERVENTI SUGLI ELEMENTI VEGETAZIONALI DEL PAESAGGIO SOGGETTI A TUTELA

1 - Vengono considerate oggetto di tutela tutte le alberate pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale, nonché tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale **che non rientrino nella definizione di area forestale definita dalle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81**

2 - E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è fatto divieto di realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro da ciascuna pianta; è

vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza ad una delle presenti prescrizioni è fatto obbligo al proprietario di sostituire l'albero o gli alberi in questione con un'esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm (l'esemplare in questione dovrà essere approvato dai tecnici comunali).

3 - Deroghe alle norme di cui al comma 2 (escluso l'obbligo di sostituzione) possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni agli alberi interessati.

- *Gruppi arborei a valenza paesaggistica*

4 - Si tratta di raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte non rientrano tra le aree ~~boscate~~ forestali nella definizione data dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81, ma presentano comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico.

5 - Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili all'interno dell'area o ad una distanza inferiore a 6 m dal limite esterno del gruppo arboreo; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm per gli alberi (gli esemplari in questione dovranno essere approvati dai tecnici comunali).

6 - E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.

7- Deroghe alle norme di cui ai commi 5 e 6 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico agronomica che escluda rischi di danni alla struttura del gruppo arboreo.

- *Siepi e siepi alberate*

8 - Si tratta di elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi"), come ambiente unico per la vita animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento.

9 - Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione a vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici comunali).

10 - E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.

11- Deroghe alle norme di cui ai commi 9 e 10 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o degli alberi interessati. Per eventuali interventi di potatura e cura delle alberature si rimanda all'art.6 del presente Regolamento Comunale del Verde.

Art. 30 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

1 - Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 10 (nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie) in caso di abbattimento, per ogni albero di pregio, dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Ambiente anche in riferimento al luogo d'impianto, piante della stessa specie come di seguito indicato:

Alberi abbattuti <i>(misure rilevate a 1 m dalla base)</i>	Nuovi impianti sostitutivi <i>(misure rilevate a 1 m dalla base)</i>
Diametro fino a 50 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 8
Diametro tra 50 e 100 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 12
Diametro oltre 100 cm	N° 1 pianta con diametro minimo di cm 16

2 - L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione di cui al precedente articolo e gli interventi volti a danneggiare o compromettere la vita delle piante arboree di pregio, comporta, fatto salvo ogni ulteriore onere derivante dall'applicazione del Codice Penale, una sanzione da € 130 a € 500 in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934). In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione del presente Regolamento.

3 - Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite secondo le modalità di cui al comma 1 triplicando il numero di piante sostitutive.

CAPITOLO V - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 31 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente Capitolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

2 - La fruizione pubblica di tali aree potrà essere limitata nel tempo, con apposite delimitazioni fisiche, per ragioni di sicurezza o di tutela del patrimonio verde. Infine l'Amministrazione Comunale si riserva, qualora lo ritenesse necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo dei singoli parchi e giardini.

Art. 32 - USO DEGLI SPAZI VERDI

1 - Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.

2 - Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni e sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

3 - Le attività di pratica sportiva, in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

4 - Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

5 - Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse. Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.

6 - Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.

7 - Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.

8 - All'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino è ammesso il gioco con aereo-modelli, aquiloni, automodelli o modelli di imbarcazioni con esclusione dell'uso di ogni tipo di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.

9 - E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

10 - L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

11 - Il Comune di Verucchio nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Art. 33 - INTERVENTI VIETATI

1 - E' tassativamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei mezzi di soccorso e servizio, motocarrozze per il trasporto di disabili, automezzi di polizia e vigilanza, pronto intervento, automezzi adibiti alla manutenzione delle aree verdi e delle strutture e manufatti in esso ricadenti, automezzi preventivamente autorizzati;
- i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati;
- sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone:
 - esercitare qualsiasi forma di attività venatoria.

2 - Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente ed è subordinato alla presentazione di idonea garanzia sul ripristino delle condizioni quo-ante l'uso autorizzato.

3 - Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 45.

Art. 34 - INTERVENTI PRESCRITTI

1 - E' fatto obbligo:

- di tenere i cani al guinzaglio o comunque nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- di fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;

- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

Art. 35 - INTERVENTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE E RICHIESTA D'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1 - Su richiesta, debitamente motivata, dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- ingresso di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali, sportive e socio-culturali;
- il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle al di fuori dagli appositi spazi attrezzati e l'uso di fuochi artificiali;
- la raccolta di semi frutti ed erbe selvatiche;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e pubblicitari;
- l'affissione e distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

2 - Ogni richiesta di occupazione ed uso di spazi a verde pubblico deve essere corredata da:

- a) nominativo dell'Ente richiedente e nome della persona cui fare riferimento diretto;
- b) durata della occupazione richiesta;
- c) elencazione dettagliata delle attività previste e delle opere da collocare sull'area, nonché posizionamento esatto delle stesse;
- d) nel caso di attività che comportino produzione di rifiuti, impegno del richiedente ad effettuare la pulizia dell'area occupata al termine dell'iniziativa, usando come modalità di smaltimento dei rifiuti la raccolta differenziata.

3 - Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, qualora le strutture debbano essere posizionate su superfici a prato, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione, solamente qualora la loro durata non sia superiore a giorni 5 (cinque).

4 - Il posizionamento delle strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste possono essere autorizzate per periodi di durata superiore, solamente qualora le strutture stesse vengano ubicate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate.

5 - Nel caso di danneggiamenti al richiedente sarà richiesto un indennizzo sulla base di una stima dei costi di risarcimento effettuata dall'Ufficio Ambiente.

CAPITOLO VI - ORTI URBANI

Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno, compreso nel territorio urbanizzato o da urbanizzare, destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni del proprietario o dell'assegnatario e della sua famiglia e non destinata alla commercializzazione.

Art. 36 - NORME PER L'ASSEGNATARIO

1 - L'assegnatario si impegna a:

- contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
- curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne il perimetro e la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto;
- tenere controllato lo sviluppo di vegetazione infestante lungo i confini di proprietà;
- curare la sistemazione idraulica del terreno al fine di evitare ristagni di acqua.

Art. 37 - RESTRIZIONI E DIVIETI

1 - Nello spazio riservato all'orto non è consentita:

- la posa di pavimentazione fissa, è consentita soltanto la costruzione di un capanno per gli attrezzi, in legno naturale, dove non è permesso il pernottamento. Dimensioni e tipologie costruttive del capanno stesso sono definite all'atto dell'assegnazione.
- l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene;
- lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi. Per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili, si rimanda al Capitolo IV del presente Regolamento;
- la bruciatura delle stoppie e dei rifiuti;
- la produzione di rumori molesti.

CAPITOLO VII - NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

ART. 38 - AREE INCOLTE, CORTI DI FABBRICATI NEL FORESE NON ADIBITI AD ATTIVITÀ AGRICOLA ED AREE DISMESSE DALLA COLTIVAZIONE

1 - Fatto salvo quanto prescritto dal "Regolamento Provinciale di Difesa del Suolo", dalle Norme di Polizia Forestale **approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81**, dal "Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti, Rifiuti Pericolosi, degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio", nelle aree di cui al presente articolo è vietato:

- diserbare con prodotti chimici;
- bruciare stoppie o rifiuti di qualsiasi genere;
- modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell'area;
- riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;
- spandere oli o materiali inquinanti;
- realizzare esposizioni di merci a cielo aperto;
- abbandonare indiscriminatamente rifiuti di cui all'art. 6 del D.L.gs. n. 22 del 05.02.1997.

2 - I proprietari o altri aventi titolo sulle suddette aree devono provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed al controllo della vegetazione con periodici interventi di manutenzione.

Art. 39 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA ED AREE INCOLTE

1 - È fatto obbligo di tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante.

2 - È vietato incendiare e/o diserbare con prodotti chimici la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi o correnti lungo le strade e le aree incolte in genere. Sono esclusi da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque.

3 - Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 45.

Art. 40 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

1 - Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua è fatto obbligo ai proprietari od altri aventi titolo di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

2 - Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 45.

Art. 41 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE E DEGLI ARBUSTETI

1 - Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento Provinciale di Difesa del Suolo e dalle norme di Polizia Forestale **approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81**, sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;

- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.
- 2 - In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm60 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm14-16.
- 3 - E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, *Rubus sp.*; vitalba, *Clematis vitalba*, robinia, *Robinia pseudoacacia*, indaco bastardo, *Amorpha fruticosa*; ailanto, *Ailanthus altissima*).
- 4 - Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

Art. 42 - SALVAGUARDIA DEI MACERI E DEGLI SPECCHI D'ACQUA

- 1 - Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo e dalle Norme di Polizia Forestale, è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri.
- 2 - E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m 50 dalle sponde.
- 3 - L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.

Art. 43 - SALVAGUARDIA DEI CORSI D'ACQUA MINORI

- 1 - Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento provinciale di Difesa del Suolo e dalle Norme di Polizia Forestale **approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81**, è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di m 30 dalle sponde.
- 2 - Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3939 del 6/09/'94 ("Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna").
- 3 - Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

Art. 44 - AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE MINERALI O TERMALI

- 1 - Nelle suddette aree dovrà essere mantenuta permeabile in profondità una superficie non inferiore all'80% della superficie totale che dovrà essere munita di copertura arborea con gli stessi parametri di cui all'art.11 (Capitolo I).
- Oltre a quanto prescritto per le aree di cui all'articolo precedente, all'interno di tali siti non dovranno essere realizzati scarichi fognari a dispersione e/o fossi perdenti.

CAPITOLO VIII - SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 45 - SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con sanzioni introdotte con apposita ordinanza del Sindaco, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente.

Art. 46 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 47 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Nello specifico, presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati:

- Norme del PSC
- Regolamento delle Fognature
- Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti
- Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;
- Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna **approvate con delibera di Consiglio Regionale n. 2354 del 01.03.1995 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30/81.**

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A - Abbatimenti - Metodologie per la stima del valore ornamentale del verde

Nel caso il Settore Gestione Verde debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, la Città si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.

L'indennizzo complessivo **I** sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione ridotti del 24,30% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

b Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d Indice secondo la localizzazione

10 = centro città

8 = media periferia;

6 = periferia;

4 = parchi periferici;

2 = zone rurali - boschi.

e Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

g Valore ornamentale: $V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$

I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Città

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)

V.1. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)

$$I = V.o. + S.a. - V.1.$$

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indice	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale	Deprezzamento		Valore ornamentale (Euro)
								%	(Euro)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
Xxxxx	<i>Tilia hybrida</i>	30,00	3,00	10	10	1	300	10	30	270,00

ALLEGATO B – Protezione alberi nei cantieri




Fig. 1: L'albero e le sue parti




Fig. 2: Divieto di transito con mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature. Il costipamento del terreno porta alla morte dell'albero




Fig. 3: Precauzioni da prendere in caso, per carenza di spazio, sia inevitabile transitare con automezzi nelle aree di pertinenza degli alberi.




Fig. 4 Accorgimenti per l'innalzamento della quota di terreno nelle aree di pertinenza delle alberature. La ricarica di terreno nelle aree di pertinenza degli alberi è vietata.




Fig. 5: Abbassamento della quota di quota del terreno nel rispetto delle radici



Fig 6: Divieto di occupazione del terreno in prossimità dell'albero




Fig. 7: Precauzioni nei lavori in prossimità delle radici




Fig.8: Divieto di scarico sostanze tossiche

COPRIRE IMMEDIATAMENTE LA SCARPATA CON
UNA STUOIA DI PROTEZIONE, SEMINARE E PIANTARE.




Fig. 9: Come operare in caso di lavori che possono determinare l'abbassamento della falda freatica





Fig. 10: Protezione dell'albero attraverso la delimitazione dell'area minima di rispetto in aree parco



N.B.: LA DISTANZA DALLA STRADA DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORME DI LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE.




Fig. 11: Protezione dell'albero attraverso la delimitazione dell'area minima di rispetto per alberature stradali con poco spazio.




Fig.12: Taglio alle radici




Fig. 13: Rigenerazione delle radici con miscela Humus/sabbia




Fig. 14: Areazione delle radici




Fig. 15: Disposizione per la piantagione

ALLEGATO C – Specie arboree ed arbustive utilizzabili

ESSENZE ARBOREE		ESSENZE ARBUSTIVE	
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	<i>Artemisia absintismo</i> e <i>A. Alba</i>	assenzio
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	<i>Arum italicum</i>	Gigaro
<i>Acer obtusatum</i>	Acero napoletano	<i>Bellis sylvestris</i>	Pratolina
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte	<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di giuda
<i>Alnus glutinosa</i> L.	Ontano nero	<i>Cistus Salviolius</i>	Cisto a foglie di salvia
<i>Bagolaro (Celtis australis)</i>	Bagolaro(Celtis australis)	<i>Clematis flammula</i>	Flammola (rampicante)
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	<i>Clematis viticella</i>	Viticella
<i>Cedrus spp.</i>	Cedri	<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di giuda	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Convolvolo bicchierino
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frassino	<i>Crataegus mongina</i>	Biancospino
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino
<i>Juglans regia</i> L.	Noce	<i>Cyclamen repandum</i>	Ciclamino di primavera
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro	<i>Cytisus sessilifolius</i>	Citiso
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Garofano dei certosini
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	<i>Eleagnus angustifolia</i>	Olivello di boemia
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio	<i>Eleagnus x ebbingei</i>	Eleagno
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	<i>Erica arborea</i>	Erica arborea
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	<i>Erysimum cheiri</i> L.	Violaciocca
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	<i>Euonymus latifolius</i>	Evonimo montano
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	<i>Festuca ovina</i>	Festuca
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	<i>Fumana procumbens</i>	Fumana
<i>Salix alba</i> L.	Salice Bianco	<i>Juniperus communis</i>	Ginepro comune
<i>Salix caprea</i>	Salicone	<i>Helichrysum italicum</i>	Elicriso
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile	<i>Helleborus bocconeii</i>	Elloboro di Boccone
<i>Sorbus torminalis</i>	Sorbo ciavardello	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	<i>Hypochoeris achyrophorus</i>	Hypochoeris achyrophorus
<i>Tilia platyphyllos</i> Spp.	Tiglio nostrale	<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Morus alba</i> L.	Gelso	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Morus nigra</i> L.	Moro	<i>Lonicera etrusca</i>	Caprifoglio etrusco
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero	<i>Lonicera xylosteum</i>	Caprifoglio peloso
<i>Pinus pinaster</i>	Pino marittimo	<i>Orchis morio</i>	
<i>Pinus pinea</i>	Pino domestico	<i>Osyris alba</i>	Ginestrella
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre	<i>Phillyrea Angustifolia</i>	Fillirea, ilatro sottile
<i>Populus nigra "Italica"</i>	Pioppo cipressino	<i>Pittosporum tobira</i>	Pittosporo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio	<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo	<i>Primula vulgaris</i>	Primula
<i>Prunus domestica</i> L.	Prugno, Susino	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Quercus ilex</i>	Leccio	<i>Pyracantha angustifolia</i>	Piracanta
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia	<i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso	<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. e suoi ibridi	Tiglio	<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
		<i>Rosa canina</i>	Rosa canina
		<i>Rosa sempervirens</i>	Rosa di San Giovanni
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo
		<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
		<i>Ruta graveolens</i>	Ruta
		<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco
		<i>Sedum album</i>	
		<i>Sedum maximum</i>	
		<i>Sempervivum tectorum</i>	Semprevivo
		<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa
		<i>Thymus pulegioides</i>	Timo serpillio
		<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio
		<i>Viburnum tinus</i>	Viburno o Lentaggine

ALLEGATO D - Linee di intervento per i principali parassiti

FITOFAGO	PIANTE COLPITE	CRITERI DI INTERVENTO E INDIRIZZI DI DIFESA	NOTE
Afidi e Fillossera Varie specie	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - Limitare le concimazioni azotate che possono provocare un eccessivo rigoglio vegetativo, favorevole allo sviluppo delle infestazioni. - In presenza di melata procedere a lavaggi sulla vegetazione con acqua e tensioattivi autorizzati (ad es. diottilsolfosuccinato di sodio) alle dosi indicate in etichetta. Lotta naturale: - In condizioni normali le infestazioni sono limitate da numerosi nemici naturali: predatori (Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi) e parassitoidi (Braconidi e Afelinidi) Lotta chimica: - Vanno utilizzati prodotti a base di Piretro naturale o, in alternativa, di Pirimicarb, utilizzando sempre formulati con classe tossicologica Xi o Nc	Eventuali concimazioni fogliari con sali di potassio (400-450 g/hl) effettuate al momento delle infestazioni hanno un effetto collaterale dilavante sulla melata. I lavaggi vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini, più difficili da asportare della semplice melata. Da effettuarsi soltanto in presenza di gravi infestazioni e in assenza di nemici naturali.
Psille (<i>Cacopsylla pulchella</i>) (<i>Trioza alacris</i>) (<i>Psylla buxi</i>)	Albero di Giuda Alloro Bosso	Interventi agronomici: - Limitare le concimazioni azotate che possono provocare un eccessivo rigoglio vegetativo, favorevole allo sviluppo delle infestazioni. - In presenza di melata procedere a lavaggi sulla vegetazione con acqua e tensioattivi autorizzati (ad es. diottilsolfosuccinato di sodio) alle dosi indicate in etichetta. Lotta naturale: - In condizioni normali le infestazioni sono limitate da numerosi nemici naturali, in particolare predatori (Antocoridi, Coccinellidi, Crisopidi ecc.)	Eventuali concimazioni fogliari con sali di potassio (400-450 g/hl) effettuate al momento delle infestazioni hanno un effetto collaterale dilavante sulla melata. I lavaggi vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini, più difficili da asportare della semplice melata.
Cocciniglie Varie specie	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - asportare le parti di pianta fortemente infestate, - effettuare spazzolature sul tronco e sulle branche principali, Lotta biologica: - contro le cocciniglie cotonose si possono eseguire lanci del predatore <i>Cryptolaemus montrouzieri</i> prima della schiusura delle uova (nella seconda metà di maggio). Lotta chimica: - effettuare i trattamenti in presenza di infestazioni consistenti ed ai primi sintomi di danno (inizio disseccamenti) con oli bianchi estivi . - i trattamenti eseguiti durante la stagione vegetativa vanno indirizzati contro le forme giovanili dell'insetto. L'intervento va quindi posizionato al momento della fuoriuscita delle neanidi	Gli interventi (di qualsiasi tipo) vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini. Evitare i trattamenti con prodotti insetticidi in presenza di nemici naturali (Coccinellidi predatori, Pteromalidi, Encirtidi, Afelinidi parassitoidi). In caso di trattamenti durante la stagione vegetativa ricorrere solo ad oli minerali espressamente autorizzati per l'impiego in vegetazione (oli estivi)
Tingide (<i>Corythuca ciliata</i>)	Platano	Lotta chimica: - effettuare interventi con iniezione al tronco entro il mese di giugno con Acephate . - in alternativa ai trattamenti con iniezione si possono effettuare irrorazioni alla chioma con prodotti a base di Piretro naturale contro le forme giovanili del fitomizo	Per le iniezioni al tronco usare solo i prodotti espressamente autorizzati per questo impiego. Nelle aree interessate da focolai di cancro colorato questa tecnica va effettuata sotto il controllo del

			Servizio Fitosanitario Regionale.
Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	Varie ornamentali arboree ed arbustive	Interventi agronomici: - eliminare le piante infestanti (es. rovo ed ortica) poste in vicinanza delle ornamentali e frequentemente colonizzate dal fitofago. - su piante infestate procedere a ripetuti lavaggi a partire dal mese di giugno con acqua e tensioattivi autorizzati (alle dosi indicate in etichetta) o nitrato di potassio. Lotta biologica: - è possibile introdurre il parassitoide <i>Neodryinus typhlocybae</i> attraverso un lancio inoculativo da effettuarsi all'inizio del mese di giugno.	I lavaggi vanno ripetuti più volte. Eventuali concimazioni fogliari con sali di potassio (400-450 g/hl) effettuate al momento delle infestazioni hanno un effetto collaterale dilavante sulla melata I lavaggi vanno eseguiti tempestivamente per prevenire la formazione di fumaggini, più difficili da asportare della semplice melata. L'introduzione del parassitoide deve avvenire in ambienti in cui non si eseguono interventi con prodotti insetticidi.
Ifantria americana (<i>Hyphantria cunea</i>)	Gelso Acero negundo Latifoglie varie	Interventi agronomici: - Asportare e distruggere i nidi dell'insetto quando sono composti da 3-5 foglie, in modo da eliminare le giovani larve che vivono all'interno. Lotta microbiologica: - Effettuare 1-2 trattamenti contro le giovani larve di seconda generazione (inizio di agosto) con <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> . - Intervenire contro le larve di prima generazione (mese di giugno) soltanto in caso di gravi infestazioni.	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione, soprattutto sulle parti periferiche della chioma, dove le larve si localizzano più spesso. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.
Limantria (<i>Lymantria dispar</i>)	Querce Latifoglie varie	Interventi agronomici: - Nel periodo invernale, asportare e distruggere le vistose ovature dell'insetto (di colore giallofulvo) deposte alla base delle piante Lotta microbiologica: - A partire dalla comparsa delle giovani larve (maggio) effettuare 1-2 trattamenti con <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> .	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.
Processionaria del pino (<i>Traumatocampa pityocampa</i>)	Pini, Cedri	Interventi agronomici: - Nel periodo invernale, asportare e distruggere i nidi sericei dell'insetto, adottando tutte le precauzioni per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve Interventi biotecnici: - E' possibile utilizzare trappole attrattive a feromone, da installarsi entro la prima metà di giugno, per la cattura massale dei maschi adulti. Lotta microbiologica: - A partire dalla comparsa delle giovani larve (agosto-settembre) effettuare 1-2 trattamenti con <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> .	La lotta è obbligatoria ai sensi del D.M 17/04/1998 Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere.
Altre specie di Lepidotteri defogliatori (<i>Hyponomeuta</i> spp.) (<i>Phalera bucephala</i>) (<i>Thaumatopoea processionea</i>) (<i>Euproctis chrysooroea</i>) (<i>Tortrix viridana</i>) (<i>Erannis defoliaria</i>) (<i>Operophtera</i>)	Biancospino Evonimo Pioppi Querce Tigli Latifoglie varie	Lotta microbiologica: - A partire dalla comparsa delle giovani larve effettuare 1-2 trattamenti con <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> .	Irrorare il prodotto in modo uniforme su tutta la vegetazione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni. Il prodotto microbiologico è innocuo nei confronti dell'uomo, dei vertebrati e degli insetti utili in genere. Le larve di <i>t. processionaria</i> sono provviste di peli urticanti in grado, una volta

<i>brumata</i>) (<i>Stilpnolia salicis</i>)			liberati nell'ambiente, di causare forti irritazioni a pelle, occhi e vie respiratorie.
Cameraria (<i>Cameraria ohridella</i>)	Ippocastano	Interventi agronomici: Raccolta autunnale e distruzione delle foglie cadute, entro le quali si trovano le crisalidi svernanti.	
Rodilegno (<i>Cossus cossus</i>) (<i>Zeuzera pyrina</i>)	Varie ornamentali arboree	Interventi agronomici: - Asportare i rami infestati - Su piante giovani con infestazioni in atto, intervenire contro le larve infilando un filo metallico all'interno delle gallerie e cercando di trafiggerle. Interventi biotecnici: - E' possibile utilizzare trappole attrattive a feromone (max 5 – 10 trappole / ha), da installarsi entro i primi di maggio, per la cattura massale dei maschi adulti. Lotta chimica: - Effettuare trattamenti con Propoxur + Cyflutrin (in apposite bombolette) all'interno delle gallerie larvali.	Le trappole possono essere innescate con i feromoni di entrambe le specie nello stesso tempo. Cambiare gli erogatori di feromone ogni 4 -5 settimane. Dopo l'intervento chiudere accuratamente il foro con stucco o terra inumidita. L'intervento deve essere effettuato non appena si notano i fori con relativa rosura.
Cerambicidi (<i>Cerambix cerdo</i>) (<i>Saperda carcharias</i>) (<i>Aromia moschata</i>)	Leccio Pioppi Querce Salici	Interventi agronomici: - Asportare e distruggere gli organi legnosi colpiti. - Eliminare le piante maggiormente compromesse. - Su piante giovani con infestazioni in atto, intervenire contro le larve infilando un filo metallico all'interno delle gallerie e cercando di trafiggerle. Lotta chimica: - Effettuare trattamenti con Propoxur + Cyflutrin (in apposite bombolette) all'interno delle gallerie larvali.	Dopo l'intervento chiudere accuratamente il foro con stucco o terra inumidita. L'intervento deve essere effettuato non appena si notano i fori con relativa rosura.
Scolitidi (<i>Tomicus</i> spp.) (<i>Scolytus</i> spp.) ecc.	Varie Conifere e Latifoglie	Interventi agronomici: - Mantenere le piante in ottimo stato vegetativo attraverso opportune pratiche agronomiche. - Asportare e distruggere gli organi legnosi colpiti. - Eliminare le piante maggiormente compromesse	Intervenire entro l'inizio della primavera, ovvero prima della fuoriuscita degli adulti
Cecidomia del bosso (<i>Monarthropalpus buxi</i>)	Bosso	Interventi agronomici: - In presenza di larve all'interno delle foglie, eliminare le parti colpite entro il mese di aprile, prima dello sfarfallamento degli adulti.	
Caliroa (<i>Caliroa varipes</i>)	Querce	Interventi agronomici: - Asportazione delle parti colpite.	
Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i>)	Aiuole fiorite	Lotta biologica: - eventuali interventi possono essere effettuati mediante lanci del predatore <i>Phytoseiulus persimilis</i> alla comparsa dei primi focolai.	

ALLEGATO E - Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze"

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato internazionale dei giardini storici ICOMO-IFLA ha deciso di elaborare una carta relativa alla salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome di questa città. Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata il 15 dicembre 1982 dall'ICOMOS con l'intento di completare la "Carta di Venezia" in questo particolare ambito.

A) DEFINIZIONI E OBIETTIVI

Art. 1 - Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale è considerato come un monumento.

Art. 2 - Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato.

Art. 3 - Come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia. Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto della presente Carta.

Art. 4 - Sono rilevanti nella composizione architettonica del giardino storico:

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi, il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro altezze rispettive;
- i suoi elementi costruiti o decorativi;
- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.

Art. 5 - Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso" nel senso etimologico del termine, ma che è testimonianza di una cultura, di uno stile, di un'epoca, eventualmente dell'originalità di un creatore.

Art. 6 - La denominazione di giardino storico si applica sia a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

Art. 7 - Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il complemento inseparabile, il giardino storico non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

Art. 8 - Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di un fatto memorabile, luogo di un avvenimento storico maggiore, origine di un mito illustre o di una battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, etc.

Art. 9 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi siano identificati ed inventariati. Essa impone interventi differenziati quali la manutenzione, la conservazione, il restauro. Si può eventualmente raccomandare il ripristino. L'autenticità di un giardino storico concerne sia il disegno e il volume delle sue parti che la sua decorazione o la scelta degli elementi vegetali o minerali che lo costituiscono.

B) MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, RESTAURO, RIPRISTINO

Art. 10 - Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero il legame che li unisce.

- *Manutenzione e conservazione*

Art. 11 - La manutenzione dei giardini storici è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).

Art. 12 - La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone botaniche e culturali, in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originali.

Art. 13 - Gli elementi di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo devono essere condotti secondo i principi della Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di tutte le sostituzioni.

Art. 14 - Il giardino storico dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve essere proscritta. Queste misure riguardano l'insieme delle infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni, sistemi di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di custodia, di coltivazione, etc.).

- *Restauro e ripristino*

Art. 15 - Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di un giardino storico dovrà essere intrapreso solo dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad un esame e ad una valutazione collegiale.

Art. 16 - L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione. Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad un edificio, al fine di farne risaltarne la coerenza.

Art. 17 - Quando un giardino è totalmente scomparso o si possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi stati successivi, non si potrà allora intraprendere un ripristino valido dell'idea del giardino storico. L'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali, sul sito di un giardino antico, o dove un giardino non era probabilmente mai esistito, avrà allora caratteri dell'evoluzione

o della creazione o escludendo totalmente la qualifica di giardino storico.

C) UTILIZZAZIONE

Art. 18 - Anche se il giardino storico è destinato ad essere visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve essere regolamentato in funzione della sua estensione e della sua fragilità in modo da preservare la sua sostanza e il suo messaggio culturale.

Art. 19 - Per natura e per vocazione, il giardino storico è un luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e l'ascolto della natura. Questo approccio quotidiano deve essere in opposizione con l'uso eccezionale del giardino storico come luogo di feste. Conviene allora definire le condizioni di visita dei giardini storici cosicché la festa, ascolta eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del giardino e non snaturarlo o degradarlo.

Art. 20 - Se, nella vita quotidiana, i giardini possano tollerare lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli sport, così da rispondere ad una domanda sociale senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei siti storici.

Art. 21 - La pratica della manutenzione e della conservazione, i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi interventi che concorrono a restituire l'autenticità devono sempre avere la priorità rispetto alle necessità di utilizzazione. L'organizzazione di ogni visita ad un giardino storico deve essere sottoposta a regole di convenienza adatte a mantenere lo spirito.

Art. 22 - Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna eliminarle senza considerare tutte le conseguenze dannose per la modificazione dell'ambiente e per la sua salvaguardia che potrebbero risultarne.

D) PROTEZIONE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Art. 23 - E' compito delle autorità responsabili prendere, su consiglio degli esperti, le disposizioni legali e amministrative atte a identificare, inventariare e proteggere i giardini storici. La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di occupazione dei suoli e nei documenti di pianificazione e di sistemazione del territorio. E' ugualmente compito delle autorità competenti prendere, su consiglio degli esperti competenti, le disposizioni finanziarie per favorire la conservazione, il restauro ed eventualmente il ripristino dei giardini storici.

Art. 24 - Il giardino storico è uno degli elementi del patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua natura, richiede cure continue da parte di persone qualificate. E' bene dunque che studi appropriati assicurino la formazione di queste persone, sia che si tratti di storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di giardinieri, di botanici. Si dovrà altresì vigilare produzione regolare di quelle piante che dovranno essere contenute nella composizione dei giardini storici.

Art. 25 - L'interesse verso i giardini storici dovrà essere stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare: la promozione della ricerca scientifica, gli scambi internazionali e la diffusione delle informazioni, la pubblicazione e l'informazione di base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della natura e del patrimonio storico da parte dei mass-media. I giardini storici più importanti saranno proposti perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Nota Bene

Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici del mondo. Questa carta sarà ulteriormente suscettibile di complementi specifici per i diversi tipi di giardini, correlati alla descrizione succinta della loro tipologia.